

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4268 del 17/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA TREDI ELETTRONICA SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIALE INDUSTRIA N. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4398 del 17/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA TREDI ELETTRONICA SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIALE INDUSTRIA N. 21.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la nota n. 54733 del 15.5.2019 (prot. Arpa n. 76530 del 15.5.2019) con cui il SUAP del Comune di Piacenza trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla ditta TREDI ELETTRONICA SRL (C.F. 00892340332) per l'attività di progettazione e realizzazione circuiti elettronici con microprocessi da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Viale Industria n. 21;
2. la nota n. 80609 del 22.5.2019 con cui il SAC di Arpa provvedeva ad indire conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona;
3. la nota n. 101242 del 27.6.2019 con cui il SAC di Arpa provvedeva a richiedere documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;
4. la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 83829 del 25.7.2019 (prot. Arpa n. 117804 del 26.7.2019);

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (resa tramite autocertificazione);

Appurato che:

- le emissioni convogliate derivano dalla saldatura: l'emissione E1 presidia tre punti di aspirazione relativi ad una apposita macchina ad onda di stagno, mentre E2 è preposta al presidio di una macchina per saldatura serigrafica con due punti di captazione degli inquinanti. L'attività di saldatura è prevista per circa 10 ore/settimana ed il consumo annuo di prodotti per saldatura dichiarato è pari a 265 kg;
- è previsto l'impiego di un prodotto contenente COV per la pulizia della lamina serigrafica. Il consumo annuo massimo dichiarato è di 5 litri;
- risultano previsti impianti termici civili aventi potenza totale inferiore a 3 MWt, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggetti ad autorizzazione;

Acquisiti:

1. il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 118570 del 29.7.2019;
2. la nota n. 89458 del 12.9.2019 (prot. Arpa n. 141150 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità

pubblica dell'AUSL di Piacenza esprimeva parere favorevole all'istanza, ricordando che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

3. il parere formulato dal Comune di Piacenza con nota n. 103025 del 12.9.2019 (prot. Arpae n. 140840 del 12.9.2019) favorevole al rilascio dell'AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R."*;
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **TREDI ELETTRONICA SRL** (C.F. 00892340332) per l'attività di progettazione e realizzazione circuiti elettronici con microprocessi da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Viale Industria n. 21. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 MACCHINA PER SALDARE AD ONDA DI STAGNO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima settimanale	20 h
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 MACCHINA SALDATURA SERIGRAFICA A STAGNO

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima settimanale	20 h
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	10 mg/Nm ³

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per minimizzare le emissioni diffuse durante le operazioni di pulizia con lo specifico liquido contenente COV;
- b) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) in considerazione dei quantitativi di materiale usato per la saldatura, **il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E1 ed E2 a condizione che** i consumi mensili di prodotti per saldatura (lega saldante, flussante, pasta saldante e liquido per pulizia) ,validati delle relative fattura d'acquisto, vengano annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- i) il gestore non deve superare un consumo massimo annuo di prodotti per saldatura (lega saldante, flussante, pasta saldante e liquido per pulizia) pari a 270 kg;

- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare tre mesi;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- m) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno un monitoraggio** di entrambe le emissioni E1 ed E2 effettuati in sede di messa a regime degli stessi e finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti nonché alla determinazione dei metalli utilizzando il metodo UNICHIM MU 723;

4. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri micro-climatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

5. di dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di prevenzione incendi, urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.